



AREA TECNICO NORMATIVA

DECRETO AGRICOLTURA

DECRETO-LEGGE
15 MAGGIO
2024, N. 63

ANALISI

A CURA
DELL'AREA TECNICO NORMATIVA
CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

LINK



Gazzetta Ufficiale



AGRICOLTORI ITALIANI

Premessa

Il Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 (c.d. "Decreto Agricoltura"), reca Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Con il presente documento si analizzano le misure più significative a favore dei lavoratori e delle imprese, in particolare quelle agricole, delle famiglie e della Confederazione stessa.

Capo I - Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati

Art. 1 - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Comma 2 – Moratoria mutui e finanziamenti

La disposizione prevede che le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano registrato una diminuzione del volume di affari del 20% rispetto al 2023 (autocertificazione) possano chiedere una moratoria delle quote capitale delle rate in scadenza fino a dicembre 2024, con conseguente allungamento delle garanzie rilasciate dal Fondo PMI e/o da ISMEA.

La Commissione Europea il 2 maggio, ha deciso di adottare una proroga limitata della sezione 2.1 del quadro per il settore agricolo e per i settori della pesca e dell'acquacoltura: di conseguenza, gli stati membri possono concedere aiuti di importo limitato alle imprese attive in questi settori per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024; la proroga non prevede un aumento dei massimali stabiliti per gli aiuti di importo limitato.

Di fatto, si è intervenuti prorogando il regime di aiuto previsto dal Quadro temporaneo di crisi e transizione a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina del 24 marzo 2022,¹ che scade il 30 giugno, allungando la possibilità di richiesta della moratoria fino al 31/12/2024.

La banca non ha l'obbligo di accogliere la richiesta di moratoria: all'esito positivo dell'istruttoria, quindi, valutati i dati di situazione contabile aggiornati, i flussi canalizzati sul conto, l'andamento in Centrale dei Rischi, il rating attribuito, verrà deliberata la moratoria.

Non potranno richiedere la moratoria le aziende già classificate come "crediti deteriorati"²

¹ Aiuti di importo limitato (Sezione 2.1, punti 40-44)

Si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), ammissibili a condizione che l'importo complessivo concesso alle imprese colpite dalla crisi non superi in alcun momento i 500 mila euro per impresa. Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per ciascuna delle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare in alcun momento i 62 mila euro per impresa e per quelle attive nel settore della pesca e acquacoltura i 75 mila euro (importi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni della sezione.

²La sospensione del pagamento delle rate da parte della banca, fa presupporre la difficoltà da parte dell'impresa a rimborsare il finanziamento, con riferimento all'attuale disciplina prudenziale di matrice europea Art. 47 ter comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 630/2019:

Misure di concessione

Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore, il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:

Comma 5 – Fondo sviluppo filiere

Con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, le risorse del Fondo per lo sviluppo e sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni ai:

1. Produttori di grando duro e dell'intera filiera produttiva
2. Imprese e consorzi della pesca e acquacoltura per interventi in conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla proliferazione del granchio blu.

Comma 6 – Proroga dei termini per il recupero delle somme non spettanti relative agli Aiuti di Stato e agli aiuti de minimis

Sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

La norma deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), ed ha quale finalità quella di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le *Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.*

Comma 7 – Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

Il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 dispone misure urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese; tra queste l'istituzione della Zona economia speciale per il Mezzogiorno (ZES – Unica) che interessa le Regioni Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Abruzzo (in parte per alcune misure) e la previsione, all'articolo 16, di un credito d'imposta per investimenti nelle predetta ZES. La dotazione complessiva su questa misura per il 2024 è stabilita in 1.800 milioni di euro ed è indirizzata a sostenere, in modalità credito d'imposta, gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché l'acquisto di terreni, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Tra le imprese destinatarie la norma originarie dell'articolo 16 annoverava anche le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e commercializzazione dei medesimi prodotti.

Peccato che in fase di attuazione della misura è risultato evidente alle Amministrazioni coinvolte come l'applicazione della misura anche al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, operando solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, non consentiva, a differenza degli altri settori, di adempiere *tout court* agli obblighi di

a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, e anche per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, è stato necessario specificare in una norma *ad hoc* l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

Quindi attraverso la norma in commento è stato espunto dall'originario articolo 16, comma 1, del DI 124/23 l'ultimo periodo e con esso il riferimento alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contestualmente sempre al medesimo DI è stato inserito il nuovo articolo 16-bis rubricato "Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura".

La migrazione avrebbe dovuto (dovrebbe) essere indolore, in realtà alla lettura della norma novellata appaiono evidenti smagliature. In primis le imprese agricole (della pesca e dell'acquacoltura) destinatarie sono solo quelle della produzione primaria e non più anche quelle della trasformazione e commercializzazione, a seguire la dotazione finanziaria, quale costola della dotazione complessiva, viene fissata in soli 40 milioni di euro. Si deroga anche sull'importo minimo dell'investimento che viene abbassato a 50 mila euro in modo da assicurare anche alle PMI agricole di poter concorrere all'assegnazione di questa agevolazione. Infine si conferma la possibilità di annoverare tra gli investimenti anche l'acquisto di terreni agricoli a condizione che il valore di acquisto degli stessi non sia superiore al 50% del valore complessivo dell'investimento.

Sarà il MASAF, di concerto con MEF a definire modalità e criteri di accesso alla misura, il tutto auspicabilmente prima possibile onde evitare di far perse alle imprese agricole del Mezzogiorno questa opportunità

Art. 2 – Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura.

Il comma 1 del presente articolo prevede un'agevolazione contributiva per i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione) inserire il link.

Si tratta delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 in alcuni territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana.

L'agevolazione, che riguarda i premi e i contributi dovuti per il personale dipendente per i periodi di contribuzione che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, **prevede una riduzione temporanea pari al 68%**, così come previsto per le zone agricole svantaggiate.

Considerando che la tariffazione nel settore agricolo è di competenza dell'INPS, non andrà presentata alcuna domanda ma dovrebbe essere l'INPS stesso che a seguito delle denunce mensili inviate applicherà la riduzione a tutti quelli aziende agricole che svolgono l'attività in uno dei comuni riportati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023.

La dotazione finanziaria per questa misura è di 83,7 milioni di euro all'anno.

Al comma 3, sempre del presente articolo, viene ripristinata la pubblicazione da parte dell'INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, che determina per gli stessi la fruizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

La pubblicazione di tali elenchi vale quale notifica ai lavoratori interessati.

L'INPS quindi, entro il 31 dicembre 2024, è autorizzato a pubblicare sul proprio sito internet

e con valore di notifica, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali, adottati da luglio 2020 e non validamente notificati ai lavoratori agricoli interessati.

Art. 3 Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali

Commi da 1 a 4 – Misure urgenti per la produzione del kiwi

Il testo interviene a favore delle imprese che hanno subito danni per la “moria del kiwi”, fenomeno apparso già a partire nel 2012, prima nell’area del basso veronese ma poi con estensione in varie aree del territorio italiano, da ultimo il Lazio; si tratta di un fenomeno difficilmente contrastabile poiché le cause sono molteplici e combinate tra loro, quale gli eventi climatici e attacchi di agenti patogeni.

L’art. 5, comma 4 del decreto 102/2004 prevede che i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione sono esclusi dalle agevolazioni del Fondo di solidarietà nazionale.

La “moria dei kiwi” rientra tra le fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica. Pertanto, l’intervento normativo proposto, in deroga alla suddetta disposizione della legge 102, consentirebbe anche alle imprese agricole, che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o fondi mutualistici, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale.

Per le finalità su esposte il Fondo di solidarietà nazionale è aumentato di 2 milioni per il 2024.

L’iter prevede la declaratoria di eccezionalità da parte delle Regioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le risorse (2 milioni per il 2024) saranno assegnate alle Regioni sulla base dei fabbisogni emersi in base alle istruttorie delle domande presentate dai beneficiari successivamente alla declaratoria. E’ attualmente previsto un criterio di preferenza per le imprese agricole che, secondo le buone pratiche agricole, hanno sostenuto costi per contenere gli effetti dell’avversità.

Vi è inoltre un incremento di ulteriori dieci milioni del Fondo per l’attuazione delle misure per le produzioni viticole. (peronospora). Si tratta di misure atte a garantire l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido nella primavera del 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva causati da attacchi di peronospora.

Comma 5 - Flavescenza vite

Il fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite è incrementato di un ulteriore milione nel 2024

Comma 6 - Agricat

Agricat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l.; per renderlo più efficiente è stato aumentato di complessivi 5 milioni di euro il fondo di dotazione (2,5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

Si tratta di uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofico da alluvione, gelo o brina, siccità. In ragione dell'entrata in operatività del Fondo (1° gennaio 2023) e del rilievo pubblico che esso riveste, la presente disposizione incrementa le risorse, come sopra riportato, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione di sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.

Il soggetto gestore del Fondo è stato individuato dal legislatore in ISMEA che è autorizzato ad esercitare le relative funzioni attraverso la costituzione di una società di capitali cui sono autorizzate a partecipare Sin s.p.a. e AGEA.

Comma 7 - Fondo CUN

Il Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali è incrementato di 600.000 euro annui dal 2024

Art. 4 - (Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

L'articolo in esame introduce modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 attraverso cui l'Italia ha dato attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Nel dettaglio:

- I. Con il comma 1 si introducono in primo luogo 2 nuove "definizioni" tra quelle attualmente disciplinate dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 198/2021 e nel tentativo di risolvere un "vuoto legislativo" che, di fatto, rende difficilmente applicabile l'attuale normativa rispetto alla pratica sleale di vendita sottocosto di prodotti agricoli e alimentari lungo la filiera. In tal senso, la prima nozione introdotta è quella del "costo medio di produzione" dei prodotti agricoli e alimentari, inteso come il valore determinato da ISMEA sulla base di una apposita metodologia adottata dallo stesso istituto e comunicata al MASAF. La seconda definizione introdotta dal comma 1 è quella del "costo di produzione" indicato come il costo effettivo calcolato sulla base delle materie prime, dei servizi necessari al processo produttivo e parametrato all'area geografica di riferimento. In seguito a tali nuove nozioni, l'articolo 1 del decreto in esame va a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo 198/2021 stabilendo, tra i "Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione" che i prezzi dei beni forniti debbano

tener conto ed essere stabiliti nel rispetto dei “costi di produzione” come sopra definiti. Continuando nella lettura del comma 1, tra le altre modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 198/2021, si prevede l’obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche sleali nelle convenzioni e nei regolamenti riguardanti il funzionamento e l’organizzazione dei mercati all’ingrosso dei prodotti agroalimentari. Tale obbligo determina, che nei suddetti mercati all’ingrosso, i titolari debbano comunicare all’ICQRF eventuali pratiche commerciali illecite così come che, nel caso di accertata violazione commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita (sempre all’interno dei mercati all’ingrosso), ciò costituisca ipotesi di grave inadempimento del rapporto contrattuale intercorrente con il titolare-gestore del mercato all’ingrosso. Infine, il comma 1 introduce una modifica alla disciplina delle sanzioni stabilite dall’articolo 10 del decreto legislativo 198/2021. In deroga a quanto attualmente previsto dallo stesso articolo, si introduce la possibilità per il contraente a cui sia stato contestato un illecito di avvalersi della possibilità del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta nella misura del 50%. Tale circostanza potrà essere utilizzata soltanto nel caso in cui chi ha commesso l’illecito dimostri di aver messo in atto tutte le attività necessarie ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito. In particolare, nel caso di illecito derivante da un contratto concluso oralmente, quest’ultimo dovrà essere ripetuto in forma scritta mentre, nel caso di illecito determinato da condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ci dovrà essere un’offerta formale corrispondente a un prezzo superiore ai costi di produzione sostenuti dal fornitore di prodotti agricoli e alimentari e comunque del pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto di cessione.

- II. Con il comma 2 ed il comma 3, si prevedono (comma 2) risorse finanziarie (pari ad 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) da assegnare all’Ismea per il potenziamento dei sistemi informatici necessari a garantire piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 198/2021. Tale disposizione, come si legge dalla relazione tecnica del decreto-legge oggetto di valutazione, si rende necessaria per via dell’ampliamento delle competenze assegnate all’Ismea dallo stesso decreto-legge. Inoltre, sempre all’Ismea, il comma 3 assegna 100 mila euro a decorrere dall’anno 2024 per il funzionamento dei suoi sistemi informatici.

Art. 5 – Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo

La norma interviene per colmare il vuoto normativo creatosi per la mancata individuazione delle “aree idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici a terra. Nel ribadirne il divieto “in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti” individua talune aree ove ciò si rende possibile, ossia:

- siti dove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

- siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Inoltre, la limitazione prevista dalla norma non si applica ai progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) ai progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR o ai progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Capo II - Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu

Art. 6 Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana

Per la straordinaria necessità e urgenza di fronteggiare la PSA vengono introdotte misure rafforzative delle azioni di contrasto alla peste suina africana e rifinanziato il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Al Fondo vengono assegnati ulteriori 5 milioni di euro per il 2024 e ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2025.

Le risorse sono finalizzate:

- I. alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali
- II. alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento
- III. alla salvaguardia delle esportazioni.

Viene modificato anche l'art. 16 del Codice della Protezione Civile integrando le tipologie di rischio che vedono in azione il Servizio nazionale della protezione civile: non più solo in caso di rischio igienico-sanitario, ma anche in caso di "*epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali*".

Il decreto formalizza i compiti del sub-commissari alla PSA e introduce misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione del virus attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. In particolare, al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di controllo della fauna selvatica e le misure adottate dal Commissario straordinario sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. Per svolgere questi compiti viene autorizzato un contingente di 177 unità del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici mesi. Le relative spese, nel limite massimo di euro

1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario della PSA.

Al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali (GOT), sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, che si terranno nei comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

Il personale militare che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, è a carico di quest'ultimo.

Il Commissario straordinario o i sub-commissari possono richiedere, inoltre, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, attivano le organizzazioni di volontariato.

Alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è assegnata la somma di 460.000 euro per l'anno 2024. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle Regioni.

Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024.

Articolo 7 - Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie del granchio blu

Viene prevista la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (*Callinectes sapidus*). La stessa disposizione disciplina, in particolare: 1) la struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto, 2) il piano di intervento per la cui attuazione sono assegnati, per gli anni dal 2024 al 2026, complessivi 10 milioni di euro.

Art. 8 Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina

Si prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per contrasto ed eradicazione brucellosi e tubercolosi per un periodo di ventiquattro mesi, con il duplice obiettivo di:

- completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina
- valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali

La nomina è prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei suoi collaboratori è compatibile con altri incarichi pubblici. Per la nomina è richiesto il parere di concerto del Masaf e quello della Conferenza Stato Regioni.

Il Commissario opera presso la Direzione generale della Sanità animale del Ministero della Salute, incardinata nel Dipartimento One Health secondo la recente riorganizzazione ministeriale.

Il Commissario straordinario nazionale può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese.

Il Commissario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal Reg. delegato (UE) 2020/689 e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza Stato- Regioni.

La nuova Direzione generale della salute animale del Ministero della salute supporta lo svolgimento delle funzioni del Commissario provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute.

È autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026.

Alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di 15 unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Capo III - Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

Art. 9 Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Vengono apportate alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con l'obiettivo di garantire maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare da parte dell'Arma dei carabinieri, è stato introdotto l'articolo 161-ter. (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare) secondo cui tramite decreto del Ministro della difesa e del Masaf, di concerto con il Ministro dell'interno, vengono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale per assicurare la terzietà degli interventi. Con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri viene individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi, i loro requisiti e le relative attività di formazione e aggiornamento.

L'articolo dispone inoltre che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende funzionalmente dal Masaf fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MATTM) del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica; il MATTM si avvale altresì del sopra citato Comando per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso.

Capo IV - Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare

Art. 10 Guardie venatorie

Viene modificato l'art. 27, comma 1 della L.157/92, ampliando il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di guardie venatorie. Viene eliminato il riferimento al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (composizione rivista L.197/2022) e vengono individuate espressamente le associazioni la cui appartenenza è presupposto per affidamento attività di vigilanza volontaria e custodia (guardia giurata):

- associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 32 della stessa legge
- associazioni agricole rappresentate nel CNEL
- associazioni di protezione ambientale riconosciute da Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica